

**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE**  
**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| - Avv. Maria MASI          | Presidente f.f. |
| - Avv. Rosa CAPRIA         | Segretario      |
| - Avv. Ermanno BALDASSARRE | Componente      |
| - Avv. Stefano BERTOLLINI  | Componente      |
| - Avv. Giampaolo BRIENZA   | Componente      |
| - Avv. Vincenzo DI MAGGIO  | Componente      |
| - Avv. Gabriele MELOGLI    | Componente      |
| - Avv. Francesco NAPOLI    | Componente      |
| - Avv. Mario NAPOLI        | Componente      |
| - Avv. Giovanna OLLA'      | Componente      |
| - Avv. Arturo PARDI        | Componente      |
| - Avv. Francesca SORBI     | Componente      |

con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Alessandro Cimmino ha emesso la seguente

**SENTENZA**

Ricorso proposto dall'Avv. [RICORRENTE 1] e ricorso proposto dall'avv. [RICORRENTE 2] avverso la decisione in data 22/09/2017, con la quale il Consiglio Distrettuale di Disciplina di Salerno gli ha inflitto la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per mesi due;

i ricorrenti, avv.ti [RICORRENTE 1] e [RICORRENTE 2], non sono comparsi;

Per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Salerno, regolarmente citato, nessuno è presente;

Il Consigliere relatore avv. Stefano Bertollini svolge la relazione e, trattandosi di un unico provvedimento e di una sola decisione relativa al presente ricorso e al ricorso RG 93/18 proposto dall'avv. [RICORRENTE 1], fissato per l'udienza odierna, ne propone la riunione;

Il P.G. nulla oppone alla riunione;

il Presidente, sentito il Collegio, dispone la riunione del procedimento 92/18 e del procedimento 93/18.

Inteso il P.G., il quale ha concluso chiedendo la riduzione delle sanzioni;

**FATTO**

Con esposto depositato in data 10 giugno 2013 al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Salerno, l'avvocato [TIZIO] lamentava la illiceità deontologica del contegno tenuto dagli avvocati [RICORRENTE 2] e [RICORRENTE 1].

In particolare, gli incolpati venivano tacciati di aver proposto nei confronti della controparte, che pure si era resa disponibile a pagare con comunicazione raccomandata a/r, plurime azioni esecutive e di aver ricevuto, a seguito delle medesime, un doppio pagamento.

Aperto il dibattimento disciplinare gli avvocati [RICORRENTE 2] e [RICORRENTE 1] contestavano la sussistenza delle violazioni deontologiche loro imputate (violazione art. 66 – pluralità di azioni nei confronti della controparte – art. 22 sanzione) e chiedevano ed ottenevano il rinvio della trattazione al fine di restituire all'avvocato [TIZIO] la somma percepita due volte.

All'adunanza del 22 settembre 2017, non comparsi gli incolpati, né risultando la prova dell'avvenuta restituzione delle somme all'avvocato [TIZIO], il CDD, chiusa la fase dibattimentale disciplinare, riteneva documentalmente provati i fatti di cui al capo di incolpazione, peraltro incontestati dagli incolpati e per l'effetto irrogava ad entrambi la sanzione disciplinare della sospensione per mesi 2 (due) dell'esercizio della professione forense.

Con due atti separati ma sostanzialmente sovrapponibili gli avvocati [RICORRENTE 1] e [RICORRENTE 2] hanno proposto, personalmente, tempestiva impugnazione avverso il provvedimento del CDD con il quale è stata applicata a loro carico la sanzione disciplinare della sospensione per mesi 2 (due).

Chiedono, nella parte conclusiva dell'atto di gravame, che il Consiglio Nazionale "*applichi l'archiviazione con richiamo o in subordine la sanzione dell'avvertimento per la palese lievità del fatto*".

Pertanto, vista l'unicità dei fatti contestati dalla sentenza impugnata e la sovrapposizione fattuale delle impugnazioni, con decisione assunta in udienza col parere conforme del P.M., si è proceduto alla riunione del procedimento portante il n. di R.G. 93/2018 in quello portante il n. di R.G. 92/2018.

La narrativa di ognuno dei due ricorsi consente di affermare che ciascuno di essi, in effetti, è un unicum argomentativo da cui emerge *ictu oculi*, la censura relativa all'erronea ricostruzione del fatto ad opera del CDD Campania e la eccessività della sanzione disciplinare inflitta.

In particolare, rilevata ed eccepita la buona fede circa la doppia richiesta ed il conseguente doppio pagamento per la medesima causale, sostengono di non aver esperito l'azione nei confronti della controparte senza preventivamente avvisare il collega: al contrario rappresentano di aver preannunciato la notifica del precetto, seppur per le vie brevi ed informalmente. A ciò si aggiunge, sostengono i ricorrenti, la esiguità della somma percepita due volte che avrebbe dovuto condurre il CDD a ritenere il fatto lieve applicando, ove di ragione, una sanzione non ablativa.

In ultimo sottolineavano lo stato di assoluta incensuratezza disciplinare oltre a non essere mai stati destinatari di esposti, a conferma della loro onestà deontologica.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

L'appello merita parziale accoglimento.

I ricorrenti hanno spiegato le loro difese sostenendo la correttezza sostanziale del loro operato ma le argomentazioni addotte non sono convincenti né riscontrate da risultanze istruttorie che ne giustificano la credibilità.

L'impianto accusatorio che ha portato alla sanzione a carico degli incolpati ha trovato conferma nel corso del giudizio seppur con forme e con modalità diverse di cui il collegio deve tenere conto ai fini della rideterminazione della pena inflitta.

I fatti confermano che gli appellanti hanno notificato, seppur dopo circa tre mesi dal deposito della sentenza, due distinti atti di precetto e conseguentemente due atti di pignoramento presso terzi. Tra le due notifiche vi era stata la comunicazione di disponibilità della società soccombente al pagamento del debito maturato seppur con modalità che i creditori non avevano accettato.

Pagamento poi avvenuto in concreto a mezzo assegni circolari e nonostante il quale gli odierni appellanti coltivavano il giudizio di pignoramento presso terzi ottenendo dal Giudice dell'Esecuzione il provvedimento di assegnazione delle somme stagite.

A seguito di ciò il terzo pignorato provvedeva al pagamento dell'importo assegnato, determinando così la sostanziale duplicazione del pagamento di quanto dovuto dal debitore esecutato.

Circa il capo d'incolpazione contestato a nulla valgono le argomentazioni relative alla restituzione delle somme indebitamente percepite.

La duplicazione degli atti di precetto, le due procedure esecutive incardinate sono state certamente un maggior onere a carico della debitrice che hanno aggravato la situazione debitoria senza alcuna corrispondenza con effettive ragioni di tutela della parte assistita.

È un principio consolidato, quello che stabilisce che l'avvocato non deve aggravare con onerose e plurime iniziative giudiziali la situazione debitoria della controparte senza ragioni evidenti che sostengano tali iniziative (cfr., in argomento, CNF Sent. 73/2020; CNF Sent. 236/2017; CNF Sent. 217/2015).

Le iniziative giudiziali assunte quindi rappresentano una palese violazione delle norme deontologiche contestate.

Nel comportamento assunto dagli incolpati sussiste l'illecito disciplinare sotto il profilo soggettivo avendo gli stessi posto in essere una condotta intesa come volontà consapevole di quello che si compie pur potendola evitare.

*“L'evitabilità della condotta, pertanto, delinea la soglia minima della sua attribuibilità al soggetto, intesa come appartenenza della condotta al soggetto stesso, a nulla rilevando la*

ritenuta sussistenza da parte del professionista di una causa di giustificazione o non punibilità

“ [Cass. Naz. Forense Pres. f.f. Logrieco, Rel. Losurdo) Sent. 202 del 30 dicembre 2019; (Corte Cassazione Pres. Mammone Rel. Armano), S.S. U.U. Sent. 30868 del 29 novembre 2018].

Circa la quantificazione della pena, questo Consiglio ritiene condivisibili le doglianze dei ricorrenti.

La pena irrogata infatti, in considerazione dello stato di assenza di precedenti sanzionatori a carico degli incolpati, deve essere commisurata, ragionevolmente ed adeguatamente, all'offesa della dignità e del decoro della classe forense (Cons. Naz. Forense Sent. 30.12.2016 n. 375).

La sanzione non è un mero frutto di un calcolo matematico ma risponde alla complessiva valutazione dei fatti con riferimento alla gravità degli stessi, dalla presenza di dolo nonché della loro intensità (Cons. Naz. For. Sent.112/2018- Sent. 105/2018).

Nel caso valutata l'assenza di precedenti disciplinari degli incolpati oltre che il pregiudizio arrecato si ritiene congrua la sanzione della censura.

**P.Q.M.**

Visto il richiamo espresso contenuto negli artt. 36 e 37 della legge 247 del 2012 e gli art. 59 e segg. R.D. 22.01.1934 n. 37;

il Consiglio Nazionale Forense, in parziale accoglimento dell'appello proposto dall'Avv. [RICORRENTE 1] e dall'Avv. [RICORRENTE 2], avverso la decisione n. 8/2017 pronunciata dal Consiglio Distrettuale di Disciplina di Salerno, dichiara gli appellanti responsabili delle violazioni di cui agli artt. 66 e 22 lett. b del Codice Deontologico Forense e per l'effetto applica agli Avvocati [RICORRENTE 2] e [RICORRENTE 1] la sanzione della censura.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità d'informazioni su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati in sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 18 marzo 2021;

IL SEGRETARIO  
f.to Avv. Rosa Capria

IL PRESIDENTE f.f.  
f.to Avv. Maria Masi

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,  
oggi 25 giugno 2021.

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA  
f.to Avv. Rosa Capria

Copia conforme all'originale

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

Avv. Rosa Capria